



43829-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI LUCA PISTORELLI MARIA TERESA BELMONTE ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI	- Presidente - - Relatore -	Sent. n. sez. 2722/2022 UP - 13/10/2022 R.G.N. 20718/2021 Motivazione Semplificata
--	--	--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, e, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv (omissis) nel senso dell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 21/10/2015, il Tribunale di Latina dichiarava (omissis)
(omissis) responsabile, per quanto è qui di interesse, del reato di cui all'art. 485

cod. pen. e la condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'appello del difensore, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata in data 01/04/2021, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando le statuizioni civili.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione (omissis) attraverso il difensore Avv. (omissis) denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, avendo erroneamente la sentenza impugnato confermato le statuizioni civili.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili. Per la ricorrente, l'Avv. (omissis) ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire *ex novo* nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con conseguente revoca delle stesse.


La sentenza di appello non ha provveduto in ordine al reato ex art. 116 c.d.s., per il quale è intervenuta condanna in primo grado e anch'esso depenalizzato in forza dell'art. 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; pertanto, anche *in parte qua*, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili e limitatamente al reato di cui all'art. 116 cds perché non previsto dalla legge come reato
Così deciso il 13/10/2022.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV 2022



oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torricelli